

ATTESTATO N. / ATTESTATION NO
2175_20_C

ASACERT S.r.l.

conferma che le misure messe in pratica per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dall'Organizzazione

confirms that the measures implemented to fight and contain the spread of the Covid-19 virus in the workplace by the Organization

RODA S.p.A.

con sede legale in - head office

Strada Francesca, 10 - 25026 Pontevecchio (BS)

ed unità operativa (e) in - operational office(s)

Strada Francesca, 10 - 25026 Pontevecchio (BS)

sono state giudicate conformi ai requisiti del

has been considered compliant to the requirements of

Regolamento ASACERT di Attestazione di Conformità Protocollo COVID-19

per le seguenti attività

Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica.

for the following activities

Design, construction, installation and maintenance of systems for the transport and distribution of electricity.

**DATA DI PRIMA
EMISSIONE**


1ST issue date

30-04-2020

**NUMERO E DATA DI
MODIFICA**

number & modification date

La validità del presente attestato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno semestrale, nonché al rispetto dei requisiti del sistema di attestazione ASACERT.
The validity of this attestation is subject to a biannual surveillance assessment as well as compliance with the requirements of the ASACERT attestation system.



ASACERT S.r.l.
Chief Executive Officer

Per informazioni puntuali ed aggiornate sulla validità del presente attestato, si prega di far riferimento alla sede ASACERT S.r.l. - Via Vittorio Veneto 2 - 20032 Cormano (MI) o di contattare il numero verde 800032870 o l'indirizzo email info@asacert.com.
For further and updated information about this attestation please refer to ASACERT S.r.l. - Via Vittorio Veneto 2 - 20032 Cormano (MI) or contact 800032870 or the mail address info@asacert.com

Procedura per la gestione aziendale dell'emergenza sanitaria COVID-19

Visto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022, nonché delle Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 16 maggio 2022 e alla luce delle specificità di codesta azienda, si emette la presente revisione della procedura aziendale di attuazione di dette misure, quale appendice al documento di valutazione dei rischi, nella quale sono state coinvolte le seguenti figure:

RODA S.P.A.

Strada Francesca 10 - 25026 Pontevico (BS)

Emissione	Collaborazione	Collaborazione	Consultazione
Datore di lavoro	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Medico competente	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
			

Redatto in collaborazione con:
S.INT. S. R.L.
Via Cesare Battisti n. 88
24062 Costa Volpino (Bg)
Tel. 035.97.31.40
Fax 035.50.95.514
info@s-int.it
www.s-int.it

SOMMARIO

1. SCOPO.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
4. RESPONSABILITÀ	3
5. TERMINI E DEFINIZIONI	3
6. RISCHI PREVALENTI	4
7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA COVID-19	5
8. MISURE SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO	7
8.1. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, VISITATORI E FORNITORI.....	7
8.2. MODALITÀ DI INGRESSO.....	10
8.3. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE DEI FORNITORI	15
8.4. PULIZIA E SANIFICAZIONE	17
8.5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	20
8.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	22
8.7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI	24
8.8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	26
8.9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	27
8.10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA	27
8.11. SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS	29
8.12. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAZIONE	32
9. RIFERIMENTI UTILI.....	34

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è di dare attuazione all'aggiornamento del **protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022** (nonché eventuali indicazioni integrative a livello locale e le **Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 16 aprile 2022**), per coniugare la prosecuzione dell'attività produttiva a condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Individuare preventivamente le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche in condizioni di emergenza sanitaria.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i lavoratori dell'Organizzazione, nonché per fornitori esterni.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (e s.m.i.) – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Protocollo di Sicurezza TERNA-ANIE anti-contagio nei cantieri;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - M.I.T. del 16 Maggio 2022;
- Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68;
- Decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52;
- Circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022;
- Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito e modificato dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87;
- Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del precedente Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021;
- Circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021;
- Circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito e modificato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020;
- Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

4. RESPONSABILITÀ

La presente procedura è stata approvata dal datore di lavoro, a seguito della condivisione con il Comitato costituito per la Gestione del rischio COVID-19, nonché con la collaborazione della Società S.Int. S.r.l. di Costa Volpino e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile di ciascuna modifica, mediante il coinvolgimento del Comitato di Gestione.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità, nonché di dare attuazione a quanto previsto dal protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a:

- lavoratori e fornitori esterni in azienda;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzione igienica personale;
- dispositivi di protezione individuale;
- gestione degli spazi comuni;
- organizzazione aziendale;
- gestione dell'entrata ed uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria.

I fornitori, clienti e appaltatori operanti per conto di Roda S.p.A devono rispettare quanto previsto dalla normativa applicabile e dal presente documento.

Il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo COVID-19 ha la responsabilità di vigilare sull'attuazione delle misure previste nel presente documento.

5. TERMINI E DEFINIZIONI

“Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

“Contatto a basso rischio”, si intende: una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

6. RISCHI PREVALENTI

I possibili danni alla salute causati dal COVID-19 sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA COVID-19

La valutazione del rischio si basa sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale. Il modello di valutazione è stato preso a riferimento dall'INAIL nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" (aprile, 2020), nel quale il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro viene classificato secondo tre variabili:

1. **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
2. **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
3. **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dello studio (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

La matrice di rischio viene elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:


1. Esposizione	
0	probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1	probabilità medio-bassa;
2	probabilità media;
3	probabilità medio-alta;
4	probabilità alta (es. operatore sanitario).

2. Prossimità	
0	lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1	lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2	lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
3	lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
4	lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

3. Aggregazione	
1.00	presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
1.15 (+15%)	presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
1.30 (+30%)	aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
1.50 (+50%)	aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Calcolo dell'entità del rischio:

Valutazione del rischio da COVID-19 (elaborata sulla base del documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020)		
Mansione/i	Tutte le mansioni	
Esposizione	1	Probabilità medio-bassa
Prossimità	2	Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
Aggregazione	1	Presenza di terzi limitata o nulla
Livello di rischio	2	Basso

8. MISURE SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO

Di seguito si elencano le misure attuate e previste a livello aziendale per la gestione del rischio da possibile contagio. Oltre alle misure generali riportate nel presente documento, con particolare riferimento ai cantieri temporanei o mobili per la costruzione di infrastrutture per il trasporto di energia si applica quanto descritto nel "Protocollo di Sicurezza TERNA-ANIE anti-contagio nei cantieri".

8.1. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, VISITATORI E FORNITORI

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> • <u>[Protocollo aziende]</u> Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali: <ul style="list-style-type: none"> ○ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura); ○ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda; ○ l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il datore di lavoro e l'RSPP informano tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro e in cantiere (ad es. subappaltatori, fornitori, rappresentanti del committente) circa le disposizioni delle Autorità e delle misure interne adottate per la riduzione del rischio contagio. ➤ L'informazione dei lavoratori avviene sia mediante la consegna del presente documento, sia tramite l'affissione di materiale informativo nei luoghi visibili e maggiormente frequentati, sia tramite riunione di informazione in cantiere da parte dei preposti. I documenti informativi hanno lo scopo di fornire le indicazioni comportamentali e le regole di igiene personale, valorizzandole nei reparti produttivi e nei luoghi comuni; in prossimità o all'interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione delle soluzioni idroalcoliche, mediante affissione di istruzioni specifiche per la corretta pulizia delle mani. ➤ Per la scelta ed individuazione dei contenuti del materiale informativo, inclusa la cartellonistica, è stato coinvolto il Comitato

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> • <u>[Protocollo cantieri]</u> Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato bilaterale Formazione - Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> ○ rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l'accesso in cantiere (in particolare: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti); ○ informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale. • L'impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.). 	<p>costituito per la gestione del rischio COVID-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ I lavoratori sono stati informati in merito ai divieti di accesso previsti dai "Protocolli anti-contagio" mediante specifici documenti informativi, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura); - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti); - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none">• Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.	<ul style="list-style-type: none">➤ L'informazione in merito all'obbligo ed al corretto impiego dei DPI è fornita in occasione di specifici incontri, nonché mediante documenti informativi.➤ Il datore di lavoro informa inoltre i lavoratori in merito a:<ul style="list-style-type: none">- l'impegno a rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti attuativi nel fare accesso in azienda e le indicazioni previste nel piano di sicurezza anti-contagio aziendale (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);- che le condizioni di ipersuscettibilità e/o fragilità, devono essere comunicate direttamente al medico competente, e che il lavoratore può chiedere al medico competente l'esecuzione di visita straordinaria, per valutarne la compatibilità rispetto all'attuale situazione emergenziale.

8.2. MODALITÀ DI INGRESSO

Misura prevista	Modalità attuative
Preclusioni di accesso presso la sede fissa e presso cantieri	
<ul style="list-style-type: none">• <u>[Protocollo aziende]</u> Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.	<ul style="list-style-type: none">➤ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro o durante il turno, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte di soggetto/i delegato/i dal datore di lavoro, a tal fine l'azienda impiega termometro a infrarossi.➤ Detta misura potrà essere attuata, anche in funzione dell'andamento dei contagi, prima dell'accesso sia del personale dipendente che di visitatori / fornitori. <p>La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none">○ rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;○ fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus COVID-19;

Misura prevista	Modalità attuative
	<ul style="list-style-type: none"> ○ definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); ○ in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
<ul style="list-style-type: none"> ● Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, (misurata secondo il punto precedente) o in presenza di sintomatologia, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, o in presenza di sintomatologia, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – saranno momentaneamente isolate e sarà fornita di mascherina FFP2, qualora necessario, e le finestre saranno mantenute aperte per favorire il continuo ricambio d'aria. ➤ Presso la sede fissa l'isolamento avverrà all'interno di un locale preposto dotato di aerazione naturale, presso il quale il soggetto sintomatico potrà soggiornare per il tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio. Sarà fornito di FFP2 qualora necessario.

Misura prevista	Modalità attuative
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presso cantiere, l'isolamento avverrà – in ogni caso - in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che verrà informato della presenza del sintomatico. ➤ In caso di isolamento momentaneo del lavoratore dovuto al superamento della soglia di temperatura, si provvederà ad assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona. Tali garanzie verranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
<p>Reingresso di lavoratori dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. 	<p>Il rientro di lavoratori positivi a COVID-19 avverrà secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Si riporta di seguito quanto le attuali normative prevedono, specificando che – in caso di successive modifiche – l'azienda si adopererà per il loro pieno recepimento, tuttavia, non provvederà ad aggiornare il proprio protocollo, ritenendo la modifica non significativa a tale fine.</p>

Misura prevista	Modalità attuative
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="804 416 1442 952">➤ <u>Casi positivi</u> Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento di:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="852 640 1442 763">- Almeno dieci giorni di isolamento dal primo tampone positivo di cui gli ultimi tre senza sintomi (esclusi perdita di gusto e olfatto).<li data-bbox="852 775 1442 952">- I giorni di isolamento sono ridotti a sette per chi ha ricevuto la dose booster e per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.<li data-bbox="804 972 1442 1319">➤ <u>Casi positivi a lungo termine</u> Si può uscire dall'isolamento soltanto dopo un test negativo. Se si è ancora positivi al test molecolare o antigenico e non si presentano sintomi da almeno 7 giorni (esclusi perdita di gusto o perdita di olfatto) si potrà interrompere l'isolamento al termine dei 21 giorni.<li data-bbox="804 1350 1442 2018">➤ <u>Contatti stretti</u> A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di

Misura prevista	Modalità attuative
	<p>risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p> <p>Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure previste, il datore di lavoro provvederà al sistematico coinvolgimento del medico competente aziendale, informandolo nel caso di lavoratori risultati positivi a COVID-19, nonché consultandolo prima del loro rientro.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.	<p>➤ Il datore di lavoro garantisce la massima collaborazione con l'autorità sanitaria competente, laddove questa disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori.</p> <p>Tale collaborazione sarà principalmente garantita attraverso il medico competente aziendale.</p>

8.3. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE DEI FORNITORI

Misura prevista	Modalità attuative
Limitazioni di accesso e modalità di accesso presso cantieri	
<ul style="list-style-type: none">• <u>[Protocollo cantieri]</u> Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.	<ul style="list-style-type: none">➤ La compresenza in cantiere di fornitori esterni e/o subappaltatori viene regolamentata da quanto eventualmente prescritto dal Coordinatore per la Sicurezza, e comunque individuando modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere.
Appalti endoaziendali	
<ul style="list-style-type: none">• <u>[Protocollo aziende]</u> In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.	<ul style="list-style-type: none">➤ In caso di lavoratori dipendenti della Roda S.p.a. o della committente che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatrice e la committente dovranno informarsi reciprocamente ed immediatamente, collaborando con l'autorità sanitaria e fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.➤ Dette misure verranno applicate anche nei confronti delle eventuali aziende in appalto, qualora organizzino sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

Misura prevista	Modalità attuative
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute per la gestione del rischio COVID-19 da parte dei lavoratori dell'appaltatrice, Roda S.p.a. si riserva di escluderne o interromperne l'attività. Analogamente, laddove presso cantieri Roda S.p.a. non si riscontrasse le condizioni – anche da parte di ditte terze – per garantire le condizioni di sicurezza per la prevenzione del contagio dei propri lavoratori, l'azienda si riserva la facoltà di sospendere le lavorazioni fornendone motivazione alla committente.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>[Protocollo aziende]</u> L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'azienda comunica preventivamente all'appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all'interno dei locali e dei cantieri aziendali, ed acquisisce le procedure specifiche adottate dall'appaltatrice. L'appaltatrice (o subappaltatrice) si impegna – in ogni caso – a rispettare le presenti procedure, salvo qualora il contenuto delle proprie risulti più restrittivo rispetto alle procedure aziendali, o salvo per gli aspetti strettamente specifici della propria attività. ➤ I preposti sono incaricati della sorveglianza in merito all'applicazione delle procedure relative al rischio COVID-19. ➤ <u>Nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute da parte dei lavoratori dell'appaltatrice, l'azienda si riserva di escluderne o interromperne l'attività.</u>

8.4. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Misura prevista	Modalità attuative
Pulizia e sanificazione in azienda	
<ul style="list-style-type: none">• <u>[Protocollo aziende]</u> Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.	<ul style="list-style-type: none">• L'azienda provvede alla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Particolare attenzione sarà posta per le superficie che possono essere toccate (porte, finestre, tastiere di distributori di bevande e snack eventualmente presenti).• Per quanto riguarda le superfici di tavoli e sedie dei locali di servizio e di spazi comuni per lo svolgimento delle pause di lavoro o riunioni, devono essere puliti dopo ogni utilizzo (posizionamento di cartellonistica nel locale).• Tutte le operazioni di pulizia svolte dagli addetti incaricati devono essere condotte da personale che indossa adeguati dispositivi di protezione individuale e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione)• Viene assicurata la frequente ventilazione degli ambienti sia in condizioni normali, che durante le operazioni di pulizia.• La sanificazione degli ambienti verrà inoltre programmata anche sulla base delle periodicità indicate dal medico competente con riguardo alla tipologia degli spazi.

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none">Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.	<ul style="list-style-type: none">Le operazioni di sanificazione approfondita, secondo le indicazioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, sono previste nel caso di presenza di uno o più casi di COVID-19 confermati. L'azienda provvede ad una pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro, informando preventivamente l'appaltatrice incaricata di svolgere la pulizia dei locali per l'adozione delle cautele necessarie.Per l'esecuzione delle attività di sanificazione, viene previsto l'utilizzo di una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% oppure con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio. In alternativa verranno utilizzati specifici detergenti disinfettanti, ad accertata azione virucida.
<ul style="list-style-type: none">Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.	<ul style="list-style-type: none">➤ Un ruolo fondamentale viene attribuito al lavoratore, affinché proceda alla corretta pulizia della propria postazione di lavoro al termine del turno di lavoro, secondo le procedure definite e utilizzando detergenti messi a disposizione dall'azienda. Viene messo a disposizione dei lavoratori detergente specifico al fine di provvedere alla pulizia, a fine turno e periodica, delle attrezzature di contatto (maniglie di attrezzature, tasti di avvio, tastiere, schermi touch, mouse ...).

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. 	<ul style="list-style-type: none"> Al fine di garantire condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro, l'azienda ritiene centrale il frequente ricambio d'aria. In tutta l'azienda è garantito un buon ricambio dell'aria di tutti gli ambienti, dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, privilegiando le diverse aperture di areazione naturale (finestre, porte, portoni ...), con lo scopo di favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni. Si sottolinea che scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori. È pertanto necessario che i lavoratori intervengano direttamente, provvedendo ad un ricambio periodico dell'aria pur evitando la creazione di condizioni di disagio/discomfort.
<p>Pulizia e sanificazione in cantiere</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <u>[Protocollo cantieri]</u> Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. 	<ul style="list-style-type: none"> I mezzi di cantiere (quali ad esempio. escavatori, piattaforme elevatrici), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica. Il preposto provvede alla regolare sanificazione delle superfici e vigila in merito al rispetto di tali prescrizioni.

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica. 	<ul style="list-style-type: none"> Si provvede ad una pulizia straordinaria del cantiere a seguito di presenza di persona positiva a COVID-19 da parte di un'appaltatrice incaricata, alla quale verrà chiesta l'esecuzione dell'attività in conformità alle disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

8.5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Misura prevista	Modalità attuative
Precauzioni igieniche personali presso la sede fissa	
<ul style="list-style-type: none"> <u>[Protocollo aziende]</u> È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 	<ul style="list-style-type: none"> I lavoratori verranno sensibilizzati al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle secrezioni respiratorie e delle mani, c.d. decalogo ministeriale (apposizione di informative nelle bacheche aziendali ed eventuali altri spazi di alta frequentazione, apposizione nei servizi igienici delle indicazioni per la corretta pulizia delle mani). I lavoratori vengono informati che il corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene.
<ul style="list-style-type: none"> Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nei servizi igienici sono messi a disposizione detergente lavamani e sistema di asciugatura presso tutti i lavandini (carta, aria calda).

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none">• È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.	<ul style="list-style-type: none">➤ Presso gli spazi comuni e nei punti di accesso/uscita/passaggio, sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani, raccomandando un frequente uso da parte di tutti gli operatori. Qualora non sia possibile il lavaggio delle mani con acqua e sapone vengono previsti disinfettanti a base alcolica, purché abbiano una percentuale di etanolo (alcol etilico) non inferiore al 70%.➤ Giornalmente viene verificato il rifornimento di soluzioni idroalcoliche, di sapone lavamani e sistemi di asciugatura a perdere presso i vari punti.

8.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misura prevista	Modalità attuative
Dispositivi di protezione individuale: misure applicate alla sede fissa	
<ul style="list-style-type: none"> [Protocollo aziende] Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo. 	<ul style="list-style-type: none"> Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori e preposti i dispositivi di protezione individuale specifici per il rischio di contagio in numero sufficiente a garantirne il ricambio durante l'esecuzione delle attività. I lavoratori verranno dotati di dispositivi di protezione individuale specifici per il rischio contagio (FFP2), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. E verranno utilizzate qualora non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
<ul style="list-style-type: none"> Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'azienda fornisce ai lavoratori facciali filtranti (FFP2) delle quali il datore di lavoro verifica preventivamente la conformità alle normative vigenti, e il cui impiego verrà previsto in specifiche situazioni di lavoro in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative e nei casi di tutela di eventuali lavoratori fragili presenti.

Misura prevista	Modalità attuative
Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.	
Dispositivi di protezione individuale: misure applicate al cantiere	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>[Protocollo cantieri]</u> L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l'uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Si riprendono le misure attuate per la sede fissa. ➤ Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori, dei preposti/Capi Cantiere i dispositivi di protezione individuale specifici per il rischio di contagio in numero sufficiente a garantirne il ricambio durante l'esecuzione delle attività. ➤ Saranno preferenzialmente utilizzati facciali filtranti (DPI FFP2) poichè tali dispositivi sono già previsti per la protezione dai rischi presenti nella mansione lavorativa privilegiando la tipologia monouso (NR). Tali facciali filtranti, proteggono chi li indossa anche da microorganismi e trovano utile applicazione anche in tutte quelle attività da svolgere per tempi prolungati senza poter garantire un'adeguata distanza di sicurezza (es: lavori da affrontare in 2 o più persone a distanza ravvicinata).

8.7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Misura prevista	Modalità attuative
Spazi comuni (refettorio, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ...)	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>[Protocollo aziende]</u> L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'accesso agli spazi comuni, quali l'area distributori di bevande/snack o le aree occupate dai lavoratori durante la pausa pranzo, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
<ul style="list-style-type: none"> • Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Si rimanda allo specifico paragrafo destinato alla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro.
<ul style="list-style-type: none"> • Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Si rimanda allo specifico paragrafo destinato alla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, applicato anche con riferimento ai locali di consumazione pasti, nonché alle tastiere di distributori di bevande e snack eventualmente presenti.

Misura prevista	Modalità attuative
Spazi comuni presso cantieri (baracca di cantiere / mensa / spogliatoi)	
<ul style="list-style-type: none">• <u>[Protocollo cantieri]</u> L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali.	<ul style="list-style-type: none">• I lavoratori vengono informati in merito all'obbligo di garantire il distanziamento sociale all'interno dei locali comuni del cantiere, evitando situazioni di affollamento e - in ogni caso - rispettando le misure di contingentamento e turnazione previste dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell'accesso ai locali.• In particolare, i pasti devono essere consumati dai lavoratori in ambienti che consentono la distanza minima di 1 metro tra le persone. La fruizione di servizi di ristorazione è possibile quando è verificata l'effettiva applicazione delle norme igieniche vigenti.• La predisposizione degli alloggi per il personale in Hotel, terrà conto della necessità di ridurre il numero di persone per camera, compatibilmente con i requisiti applicabili localmente a livello governativo e/o modalità condivise con il Coordinatore per la sicurezza.• In presenza di una baracca di cantiere, l'ingresso deve essere limitato ad un numero esiguo di persone, tale da mantenere la distanza di sicurezza e con l'utilizzo di idonea mascherina.• L'accesso ai servizi igienici e agli spogliatoi è contingentato a non più di una persona per volta.

8.8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Misura prevista	Modalità attuative
Turnazione, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi presso la sede fissa	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>[Protocollo aziende]</u> Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia. <p>In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'azienda continua ad incentivare modalità di lavoro agile o da remoto nei confronti di propri lavoratori. ➤ Si evidenzia, tuttavia, che il lavoro agile o da remoto non risulta attuabile al contesto aziendale, poiché richiede lo svolgimento di attività in sito, senza la possibilità di eseguire le attività dal proprio domicilio, fatte salve le mansioni impiegate, per le quali si opterà per tale modalità lavorativa anche in funzione dell'andamento epidemiologico locale. ➤ Si evidenzia, inoltre, che i luoghi di lavoro sono prevalentemente strutturati garantendo la presenza condizioni di ampio distanziamento
<ul style="list-style-type: none"> • Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili. • Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente e l'RSPP, definisce misure specifiche e particolari per la tutela di eventuali lavoratori fragili presenti.

8.9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> [Protocollo aziende] Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 	<ul style="list-style-type: none"> Gli orari di ingresso/uscita vengono scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. In ogni caso viene garantito e promosso il rispetto del "criterio di distanza droplet" pari ad almeno 1 metro di separazione tra i presenti, contingentando – laddove necessario – l'accesso.
<ul style="list-style-type: none"> Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> Presso l'edificio è stata mantenuta l'unica porta di ingresso ed uscita già in uso. In corrispondenza degli ingressi, viene inoltre garantita la presenza di detergenti sanificanti per le mani.

8.10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> [Protocollo aziende] Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. 	<p>Nel caso in cui una persona presente in azienda</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse; - venga a conoscenza di essere stato in contatto (nei 14 giorni precedenti) con un caso accertato di COVID-19, o egli stesso è stato accertato positivo al COVID-19. <p>Il lavoratore lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale evitando contatti stretti e mantenendosi a distanza di sicurezza.</p> <p><u>L'azienda:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornisce al soggetto idonee mascherine FFP2 qualora provvisto.

Misura prevista	Modalità attuative
	<ul style="list-style-type: none"> - Provvede all'isolamento temporaneo del/dei soggetto/i, presso locale dotato di aerazione naturale, in cui potrà soggiornare per il tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio. <p>Il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.</p> <p>In caso di isolamento momentaneo del lavoratore, si provvederà ad assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie verranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>[Protocollo cantieri]</u> Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. 	<p>Nel caso in cui una persona presente in azienda</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse; - venga a conoscenza di essere stato in contatto (nei 14 giorni precedenti) con un caso accertato di COVID-19, o egli stesso è stato accertato positivo al COVID-19. <p>Il lavoratore lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale evitando contatti stretti e mantenendosi a distanza di sicurezza.</p> <p>Presso cantiere, l'isolamento avverrà – in ogni caso - in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei</p>

Misura prevista	Modalità attuative
	<p>lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che verrà informato della presenza del sintomatico.</p> <p>Il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.</p> <p>In caso di isolamento momentaneo del lavoratore, si provvederà ad assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie verranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.</p>

8.11. SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none">• <u>[Protocollo aziende]</u> È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento	<ul style="list-style-type: none">➤ La sorveglianza sanitaria è regolarmente svolta a cura del medico competente aziendale, al quale è affidato il compito – con la piena collaborazione dell'azienda - di garantire il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> • La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il medico competente provvede ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio ed a segnalarli in conformità alle normative vigenti. ➤ Il completo e graduale ripristino delle visite mediche previste avviene da parte del medico competente, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
<ul style="list-style-type: none"> • Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il datore di lavoro fornisce preventivamente copia al medico competente del presente protocollo, affinché possa dare attuazione all'attività di collaborazione con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. ➤ Il datore si rende disponibile, inoltre, a dare attuazione alle misure di volta in volta ritenute più opportune e ad aggiornare il presente protocollo su indicazione del medico competente (o del RSPP, o del RLS o nell'ambito delle proposte emerse da parte del Comitato per la gestione del rischio da COVID-19).

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'individuazione dei lavoratori "fragili" avviene in collaborazione con il medico competente, al quale è deputato il compito di attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale, laddove necessario, nonché di definire eventuali limitazioni o prescrizioni. ➤ Il medico competente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale (SSE), ai fini della tutela dei lavoratori fragili, nel rispetto della riservatezza, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica.
<ul style="list-style-type: none"> <u>[Protocollo cantieri]</u> Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente nel rispetto della privacy segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità sanitarie. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato. Il medico competente nel rispetto della privacy segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore.

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> [Protocollo aziende] La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 	<ul style="list-style-type: none"> Il datore di lavoro consentirà il reingresso al lavoro di lavoratori dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il datore di lavoro consentirà il reingresso solo dopo che il medico competente avrà effettuato la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - <u>indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia</u>

8.12. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAZIONE

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none"> Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 	<ul style="list-style-type: none"> È costituito in azienda un Comitato COVID-19, di cui all'art. 13 del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

Misura prevista	Modalità attuative
<ul style="list-style-type: none">Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.	<ul style="list-style-type: none">➤ La misura non risulta applicabile essendo stato costituito un Comitato aziendale.
<ul style="list-style-type: none">In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.	<ul style="list-style-type: none">➤ --

9. RIFERIMENTI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500 (per informazioni generali)

Numero verde ATS Bergamo: 800.44.77.22

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Liguria: 800 938 883 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 - 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

Puglia: 800 713 931

Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d'Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 462 340

Abruzzo: per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila 800 169 326

Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto 800 860 146

Asl n.3 Pescara 800 556 600

Asl n. 4 Teramo 800 090 147

Molise: Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000

Piacenza: Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il numero 0523 303600

